



sione la domanda di mutuo dell'Ente medesimo
perché il Consiglio voglia decidere se detta richiesta
possa essere accolta e, in caso favorevole accogliemen-
to, voglia:

a) determinare le condizioni da praticarsi
per il mutuo in oggetto, che dovrebbero essere quelle
stesse proposte al Consiglio, nella seduta ordinaria
per i mutui ipotecari normali (int. 8% annuo
oltre all'1% "una tantum" per diritto di commis-
sione; ammortamento in anni 20 al massimo);

b) approvare il testo della seguente delibera-
zione formale sulla quale il Comitato permanentemente,
nella seduta del 13 aprile 1948, ha espresso
avviso favorevole:

" Il Consiglio

udita la relazione del Direttore generale in me-
rito alla richiesta di mutuo da parte dell'Opera
Nazionale Assistenza Materna, autorizza lo
stesso Direttore generale e, in sua vece, il Vice
Direttore generale En. Uff. Pott. Massimo Marzulli,
con espresa facoltà di firmare e stipulare da
solo:

1°) a concedere alla suddetta Opera Nazio-
nale di Assistenza Materna un mutuo di
L. 7.000.000 (sette milioni) da garantirsi